

Start-up, passaggi semplificati

Dal 22/6 modifiche statutarie online e senza notaio

Pagina a cura
di BRUNO PAGAMICI

Modifiche statutarie senza notaio per le start-up innovative. Dal 22 giugno 2017 le neo imprese di cui al dl 179/2012 potranno modificare il proprio atto costitutivo e statuto online con firma digitale. È quanto risulta dal sito del Ministero dello sviluppo economico, in cui è stato pubblicato il decreto 4 maggio 2017 del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, in attuazione del decreto del Mise dello scorso 28 ottobre 2016. Al fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni, potranno essere redatti per atto sottoscritto con firma digitale. In tal caso occorrerà redigere gli atti secondo il modello uniforme adottato dal Mise e trasmetterli al competente ufficio del registro delle imprese. Il decreto direttoriale 4 maggio 2017 ha definitivamente approvato le specifiche tecniche per la redazione informatica dell'atto di modifica dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché le istruzioni agli uffici per l'iscrizione dei documenti così formati nel registro delle imprese.

La normativa di favore. In deroga a quanto previsto dall'art. 2480 c.c. gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del dl 179/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del cad (codice dell'amministrazione digitale), dal presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale. Le modifiche non dovranno comportare la perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del dl 179/2012 e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese della stessa start-up innovativa. A tal fine, contestualmente al deposito per l'iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la start-up dovrà depositare la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 del dl 179/2012. L'atto modificativo

Cinque regole per l'atto senza notaio

Gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative dal prossimo 22 giugno potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente dal presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera nel caso di società pluripersonale (o dall'unico socio nel caso di unipersonale)

Le modifiche non dovranno comportare la perdita dei requisiti di cui all'art. 25, dl 179/2012 e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative

Gli atti di modificativi possono essere redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it

L'atto modificativo dovrà essere presentato al registro imprese entro 30 giorni dall'assemblea (l'atto sottoscritto in maniera diversa non è iscrivibile nel registro imprese)

In sede di iscrizione il registro imprese verificherà, tra l'altro:

- la sottoscrizione da parte del presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera;
- che le modifiche approvate siano compatibili con la permanenza della società nella sezione speciale del registro imprese riservata alle start-up innovative;
- la validità delle sottoscrizioni;
- la liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modifiche approvate;
- la permanenza della prevalenza dell'oggetto sociale concernente il carattere di «innovatività» della start-up

In caso di esito positivo delle verifiche il registro imprese iscrive provvisoriamente l'atto modificativo entro dieci giorni nella sezione ordinaria del registro delle imprese

dovrà essere redatto avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it. Diversamente, l'atto non sarà iscrivibile nel registro imprese.

Lo standard per la costituzione. Il legislatore, ai fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up innovative del registro imprese degli atti costitutivi delle

società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, ha demandato al Mise la redazione di un modello standard per la costituzione e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di tali società, a cui è stata riservata una normativa di vantaggio sotto vari aspetti (fiscale, societario, gestionale, finanziario, ecc.).

Con il decreto del Mise del

17 febbraio 2016 è stato emanato il modello standard per la costituzione delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata e con successivo decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 1° luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione

della pratica.

L'iscrizione dell'atto. Entro 30 giorni dall'assemblea, il documento informatico dovrà essere presentato per l'iscrizione al registro imprese competente territorialmente, il quale verificherà:

- la conformità dell'atto modificativo depositato per l'iscrizione al modello standard approvato con il decreto del 28 ottobre 2016 e redatto sulla base delle relative specifiche tecniche;

- la sottoscrizione (a norma dell'art. 24 del cad) da parte del presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera (o dell'unico socio se trattasi di società unipersonale);

- l'iscrizione della società modificata nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative;

- che le modifiche approvate siano compatibili con la permanenza della società nella sezione speciale del registro imprese, riservata alle start-up innovative di cui all'art. 25, comma 8, del d.l. 179/2012;

- la validità delle sottoscrizioni;

- la competenza territoriale;

- l'esistenza di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;

- la liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modifiche approvate;

- la permanenza dell'esclusività o della prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- la contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria responsabilità, del mantenimento dei requisiti di «innovatività».

L'iscrizione provvisoria. In caso di esito positivo delle verifiche, l'ufficio del registro imprese procederà all'iscrizione provvisoria dell'atto modificativo, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria con la dicitura aggiuntiva «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'art. 4 comma 10-bis del dl 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».

Entro 10 giorni dalla iscrizione in sezione provvisoria, l'ufficio del registro imprese, verificata in capo alla società la permanenza dei requisiti di start-up oggetto della dichiarazione di attestazione, iscriverà la notizia contestualmente alla attestazione in sezione speciale ed eliminerà la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».